COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GUADALUPI ed altri. Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (86) . . 149

PRESIDENTE 149, 150, 151
FUMAGALLI, *Relatore* 149
CAPALOZZA. 150
AMADEI 150
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 150

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

AGRIMI ed altri: Conferimento di posti di notaio. (939) 151

PRESIDENTE 151, 152, 155, 156
BREGANZE, *Relatore* 151, 153, 155
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 153, 154, 155
DI GIACOMO 153
SILVESTRI 153
AMATUCCI 153
AGRIMI 154, 155
RICCIO 154, 155
BUCCIARELLI DUCCI 155
FODERARO 155
CAPALOZZA. 156

Votazione segreta:

PRESIDENTE 156

La seduta comincia alle 9.30.

CACCURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Luzzatto, Amadei, Berlinguer, Bernardi Guido, Geraci, Lopardi, Mezza Maria Vittoria, Musotto e Targetti concernente la « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 24 dicembre 1949, n. 983, sopprimeva il ruolo degli aiutanti delle cancelle-

rie e segreterie giudiziarie, che era stato istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, e lo trasformava in ruolo transitorio.

Stabiliva che gli aiutanti i quali fossero in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B* dei dipendenti statali, potessero, entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, presentare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie giudiziarie (gruppo *B*).

Con norma transitoria contenuta nell'articolo 6, disponeva inoltre che coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge si fossero trovati privi del titolo di studio potessero, dopo dieci anni dalla data di entrata in carriera, ed entro cinque anni della data di entrata in vigore della legge, presentare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

Con questa disciplina è avvenuto che gli aiutanti di cancelleria, privi del titolo di studio, i quali erano stati assunti fra il 9 novembre e l'8 dicembre 1949, a seguito di concorso per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1947, e riservato ai reduci, non poterono godere del beneficio accordato dall'articolo 6, in quanto allo scadere del quinquennio dalla entrata in vigore della legge 24 dicembre 1949, non avevano ancora maturato l'altro requisito del decennio dall'inizio della carriera.

Per ovviare a questo inconveniente nella passata legislatura veniva presentata la proposta di legge n. 2192 d'iniziativa degli onorevoli Ferrara, Facchin, Ebner ed Amadei, la quale prorogava di cinque anni il termine stabilito dalla legge 24 dicembre 1949, n. 983. Detta proposta venne approvata in sede referente dalla III Commissione, e ne fu relatore l'onorevole Lecciso; essa non potè però essere sottoposta all'approvazione della Assemblea per il sopravvenuto termine della legislatura, e pertanto decadde

Ripresentata nello stesso testo per iniziativa degli onorevoli Guadalupi ed altri, essa viene oggi in discussione alla nostra Commissione, la quale, per gli stessi motivi che già avevano raccolto in seno alla stessa il voto favorevole in sede referente, io credo potrà approvarla senza modificazioni.

La proposta di legge, che protrae di cinque anni il termine perentorio di decadenza per il passaggio da un ruolo transitorio attraverso un esame di idoneità, costituisce un atto di coerenza legislativa, in quanto viene a creare per gli aiutanti di cancelleria e segreteria nominati all'ultim'ora e cioè alla vigilia della legge 24 dicembre 1949, che li assegnava al ruolo transitorio, lo stesso trattamento fatto ai loro colleghi di nomina anteriore, nel senso di permettere anche a loro il passaggio nel ruolo del gruppo *B*, una volta maturato lo stesso requisito e cioè il compimento di dieci anni di carriera, protraendosi il termine dell'articolo 6 soltanto di quel tanto che è necessario per rendere possibile la decorrenza di detto decennio.

Diversamente, se non si correggesse questa disparità di trattamento, si verrebbe a creare per gli aiutanti aventi il requisito di reduci, e quindi il merito di aver servito la patria in armi, una posizione di svantaggio rispetto agli altri aiutanti assunti indipendentemente da tal requisito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge per le considerazioni esposte dal relatore, tanto più che questa proposta di legge era stata presentata già nella passata legislatura e aveva avuto il consentimento da parte della nostra Commissione.

AMADEI. Anche io sono senz'altro favorevole alla proposta di legge. Come i colleghi ricorderanno, allorché si discusse la proposta di legge dell'onorevole Bosco Lucarelli, che contemplava il passaggio degli aiutanti di cancelleria e di segreteria al gruppo *B*, io presentai un emendamento appunto in riferimento a quel concorso del 1947. La Commissione non credette opportuno accogliere a quell'epoca il mio emendamento, in quanto non risultava che il concorso bandito fosse stato espletato né quanti fossero gli aiutanti di cancelleria e di segreteria vincitori del concorso. La proposta di legge in esame vuole sanare la situazione di cui mi preoccupavo allora e non posso quindi che associarmi a quanto ha detto il relatore, onorevole Fumagalli. Si commetterebbe una grave ingiustizia, se non si prorogasse questo termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, in quanto la permanenza di dieci anni nella carriera non verrebbe ad essere raggiunta da questi aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni e emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*), è prorogato di altri cinque anni.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: Conferimento di posti di notaio. (939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Agrimi, Daniele e Marzano concernente il « Conferimento di posti di notaio ».

Il relatore onorevole Breganze ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Prima di entrare nel merito circa questa proposta di legge debbo fare un'osservazione preliminare. Nell'esaminare tutto il complesso di leggi che sono state richiamate nella relazione del collega Agrimi, presentatore della proposta, ho notato che dalla legge del 1913 a quella specifica del 1926 ed a tutte le altre susseguitesi fino ad ora, vi sono tante disposizioni successive e spesso diverse per cui quella autorizzazione conferita al Governo dalla legge del 1926 per coordinare il testo unico delle norme su questa materia, torna oggi particolarmente attuale.

Mi permetto quindi di prendere lo spunto da questa occasione, per raccomandare all'onorevole Sottosegretario di preparare al più presto, o con una legge specifica o in occasione del provvedimento sulla disciplina del notariato, il coordinamento di questa materia.

Ciò premesso, ricordo che, quando si creano posti vacanti di notaio, la legge prevede che essi debbano essere coperti possibilmente entro quindici giorni, o, meglio, dopo 15 giorni dalla notizia della vacanza dovrebbe farsi luogo al concorso per la copertura.

Il concorso avviene per titoli tra i notai esercenti, che abbiano chiesto il trasferimento, se non ve ne sono o se è più largo il numero dei posti da coprire, si bandisce concorso per esami.

Ai fini del concorso per esami, il Ministro determina il numero dei posti e può, per una ragione prudenziale tener presenti anche i posti che presumibilmente si renderanno scoperti durante le more del concorso.

Le prove di concorso sono scritte e orali. Per raggiungere l'idoneità, è necessaria una media, che potremmo chiamare del sette.

Come è ovvio, in tutti i concorsi sono vincitori soltanto coloro che possono ottenere i posti messi a concorso, rimangono fuori oltre agli inidonei, anche quegli idonei che superano il numero dei posti messi a concorso.

Però, se alcuni dei vincitori rinunciano, oppure se i nominati non coprono nel tempo previsto i posti loro assegnati o si creano delle vacanze, possono subentrare in questi posti coloro che sono idonei, secondo la graduatoria. La sostituzione non è più attuabile, se nel frattempo è stato bandito un nuovo concorso.

È avvenuto che con decreto 12 febbraio 1952 furono posti a concorso 400 posti. Idonei risultarono 414 candidati. Di qui la proposta dell'onorevole Agrimi e di altri due colleghi, che tende a far sì che anche questi 14 idonei non vincitori del concorso abbiano ad avere l'assegnazione.

La proposta parte da queste premesse che lo scopo della legge tende a coprire appena possibile le vacanze, e oggi le vacanze permangono, tanto che, pur essendo stato bandito un nuovo concorso per 250 posti, neppure questo sarà sufficiente a coprire le vacanze, che questi 14 candidati hanno superato una prova di esami e quindi hanno una preparazione tecnica adeguata, che la legge generale sullo stato giuridico degli impiegati

dello Stato consente all'Amministrazione, una volta verificatosi il concorso, di procedere alla copertura del decimo dei posti in più, qualora ci siano degli idonei oltre ai vincitori e ci siano delle necessità; che l'articolo 7 del regio decreto 22 dicembre 1932 dà facoltà al Ministro di aumentare fino alla concorrenza del 10 per cento il numero delle sedi messe a concorso; che già in precedenti casi è stato allargato il concorso espletato per il conferimento di posti di notai.

Queste sono le ragioni che hanno determinato i proponenti a caldeggiare l'approvazione della proposta di legge.

Come accennavo, i colleghi fanno richiamo ad alcuni precedenti specifici. Uno di questi si è verificato in base alla legge del 21 gennaio 1943, n. 102, un altro in base alla legge del 1° dicembre 1952, n. 1845. La legge del 1943 stabilì un aumento di altri 200 posti in aggiunta a quelli posti a concorso. Però questa legge ebbe una particolare caratteristica rivelata anche dal titolo: « Provvidenze a favore dei richiamati alle armi ». Tutta l'impostazione della legge, quindi, partì dalla considerazione dello stato di guerra in cui vivevamo per cui credo che questo precedente non può invocarsi.

Nel 1952, invece, furono messi a concorso 500 posti, e risultarono idonei 606 candidati. C'era ancora un numero di posti vacanti da coprire e la stessa commissione esaminatrice si fece promotrice di un provvedimento che allargasse il numero dei posti da coprire con gli idonei del concorso, provvedimento che fu presentato dal Governo. Gli idonei di quel concorso erano 106 oltre i vincitori. Il Senato non ritenne di poter far coincidere i posti da assegnare col numero degli idonei, per non creare il precedente che un concorso non fosse più un concorso, ma soltanto un esame di idoneità. Quindi ammise a coprire le sedi vacanti solo 105 dei 106 idonei.

La relazione alla proposta di legge in esame richiama anche l'articolo 52 del progetto di legge sulla nuova disciplina del notariato, progetto che è ancora allo studio dei competenti uffici del Ministero, il quale dà facoltà al Ministro di assegnare i concorrenti idonei a posti che si rendano successivamente disponibili, fino a un decimo di quelli messi a concorso.

In sostanza si estenderebbe quello che è già nella legge sullo stato giuridico degli impiegati, anche ai notai; quantunque la situazione sia diversa, perché i notai, pur con figura *sui generis*, sono professionisti e non impiegati.

È vero che è stato presentato un nuovo bando di concorso per 250 posti, ma è anche vero che se questo concorso trovasse altrettanti idonei, non sarebbe sufficiente a coprire le vacanze, che sono 283.

Prima di esprimere il mio pensiero sulla proposta di legge, desidererei conoscere il pensiero degli altri colleghi. Per anticipare un po' la mia convinzione, dirò questo: sotto l'aspetto umano comprendo senz'altro il desiderio di questi 14 aspiranti ad essere sistemati, e trovo lodevole l'intenzione umana dei colleghi proponenti, che vogliono superare la situazione, se non per analogia per affinità con i precedenti che ho indicato. Però, sotto il profilo legislativo di carattere generale non posso nascondere che ho delle perplessità in quantocché, se apriamo la strada al principio che, dopo espletato un concorso, rimane un certo numero di posti da assegnarsi agli idonei, rischiamo di falsare il principio dei concorsi stessi.

La proposta di legge presenta evidentemente un carattere particolare, il quale mi pare contrasti con le norme di massima a cui dovremmo attenerci.

A queste ragioni di perplessità si aggiunge il fatto che è stato già bandito un nuovo concorso, sia o non sia sufficiente a coprire tutti i posti vacanti. Ci troviamo quindi di fronte alla considerazione umana di venire incontro a queste 14 persone risultate idonee nel precedente concorso, considerazione umana la cui importanza è notevole: d'altra parte, per una esigenza di carattere legislativo, che deve essere preminente per noi, mi parrebbe opportuno non accedere alla proposta di legge così come formulata. Per sodisfare alle due esigenze io penso che potremmo attuare fin da ora la norma prevista nel progetto di legge sulla disciplina del notariato, che consentirebbe al Ministro di assegnare agli idonei un decimo in più dei posti messi a concorso, man mano che le sedi si rendono vacanti. Con una norma transitoria potremmo poi rendere applicabile questo principio anche al concorso del 1952. Rinviamo pertanto oggi l'esame della proposta di legge, per studiare una formula più esatta nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Quindi il relatore propone di formulare il provvedimento in modo da attribuire al Ministro la facoltà permanente di aumentare di un decimo i posti messi a concorso, e propone di dare efficacia eventualmente retroattiva alle norme così formulate in modo da assorbire in un sistema più or-

ganico di carattere non transitorio questa disposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritengo opportuno far rilevare che la disposizione dell'articolo 7 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, alla quale si riferisce la relazione che accompagna la proposta di legge, fu una norma di carattere assolutamente transitorio e occasionale, come del resto viene chiarito nella relazione stessa.

DI GIACOMO. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Agrimi per tutte le ragioni così dettagliatamente esposte nella relazione. Penso però che la proposta che ha fatto l'onorevole relatore alla fine del suo dire, principalmente giustificata dalla necessità di non falsare il principio del concorso, sia molto giusta. Quindi credo anche io che sarebbe opportuno dettare una legge generale per questo problema sanando, con una disposizione retroattiva per il concorso del 1952, la situazione dei 14 idonei.

Poiché in diversi concorsi c'è stato questo allargamento fino al 10 per cento, la norma transitoria non sembrerebbe fatta *ad personas* e d'altra parte il ricorso ad un provvedimento generale non darebbe l'impressione che si sono volute favorire determinate persone.

SILVESTRI. Io penso che, anche a voler considerare le perplessità che sotto il profilo tecnico-giuridico sono state prospettate dal relatore, ragioni evidenti di opportunità e di equità dovrebbero consigliare l'accoglimento della proposta di legge.

È stato giustamente rilevato che occorre preoccuparsi affinché determinati provvedimenti, che hanno dei precedenti, non creino una situazione particolare che possa snaturare lo stesso principio del concorso. A me pare che, senza bisogno di rinviare l'esame odierno, per ragioni di utilità e di opportunità, si potrebbe approvare la proposta di legge e poi, con un successivo provvedimento, adottare una norma definitiva.

Noi siamo favorevoli all'accoglimento di questa proposta di legge, perché questa gente si trova in una situazione del tutto particolare, in quanto, come viene rilevato nella relazione, in seguito alla emanazione del nuovo bando, essi non potrebbero più sostituirsi ai vincitori rinunciatari del concorso in cui conseguirono l'idoneità, o a quelli rinunciatari dopo la nomina o dichiarati decaduti.

Ciò non toglie che in accoglimento della proposta del relatore, si possa successivamente fare in modo che determinate situazioni non abbiano a verificarsi più in avvenire e che venga stabilita la normalità nella materia.

AMATUCCI. Condivido in parte le perplessità che sono state egregiamente esposte dall'onorevole Breganze. D'altra parte non mi nascondo il valore delle osservazioni fatte dall'onorevole Silvestri che si è dichiarato favorevole all'approvazione della proposta di legge. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte ad una situazione particolare. C'é un concorso già bandito e le prove sono già fissate per la fine di novembre corrente anno. Questo concorso è bandito per 250 posti. Si è detto che con i 250 vincitori non riusciremo a coprire tutte le vacanze; ma questo è un dato di fatto che la Commissione ufficialmente ignora. Essa deve invece esaminare la questione sotto il profilo del diritto quesito di ogni concorrente, il quale sa che non si possono coprire se non i 250 posti. Ora è evidente che se, in accoglimento della proposta Agrimi ai 250 posti del nuovo concorso, sottraessimo questi 14 posti, noi violeremmo un diritto quesito dei concorrenti.

È quindi più logica e più opportuna l'ultima richiesta fatta dal relatore, perché in sede di esame di quel progetto di legge sulla disciplina del notariato si inserisca una disposizione con la quale si dia al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di coprire il decimo dei posti ulteriormente vacanti, con i candidati risultati idonei.

Allo stato, noi sovvertiremmo quella che è la situazione giuridica attuale, tanto più che ce ne siamo già preoccupati a proposito di altri concorsi, quello ad esempio degli insegnanti elementari, e ci siamo trovati di fronte alla stessa questione.

Quindi, mentre, in linea di massima, dal punto di vista umano e logico, potremmo essere favorevoli alla proposta di legge, credo che ragioni giuridiche si oppongano al suo accoglimento. Mi associo pertanto alla proposta dell'onorevole Breganze, perché si rinvii la questione a quando sarà esaminata la nuova legge sulla disciplina del notariato.

BREGANZE, *Relatore.* Io non ho parlato di rinvio alla nuova legge sul notariato, ma di una legge generale da approvarsi separatamente al più presto.

DI GIACOMO. Il collega Amatucci ha accennato alla lesione di interessi dei concorrenti del nuovo concorso. Ha già chiarito l'onorevole relatore che, anche coprendo i 250 posti messi a concorso con l'ultimo bando, rimarranno ancora scoperte numerose sedi. I 14

posti di cui si tratta non verranno quindi sottratti ai 250 posti messi a concorso.

AGRIMI. Desidero ringraziare il relatore per l'esame che ha fatto di questa proposta di legge e anche per le conclusioni a cui è pervenuto. Non mi nascondo le ragioni di principio che egli ha messo in rilievo e che osterebbero in linea di stretto diritto all'accoglimento del provvedimento. Esso è stato suggerito dal fatto che fino ad ora ragioni di stretto diritto non hanno prevalso in questa materia e che inoltre è prevista per essa in futuro una regolamentazione che ricalca un po' quello che è stato lo spirito del passato, rispecchiato sostanzialmente dalla nostra proposta di legge.

Non si capisce perché questa piccolissima categoria gli interessati pare che non siano 14, ma 13, perché uno sarebbe subentrato ad un rinunciatario debba essere tutelata in maniera minore di quei 106 che furono presi in considerazione dalla legge del 1952. Se non fu allora un riconoscimento *ad personam*, non comprendo perché dovrebbe essere ritenuto riconoscimento *ad personam* quello degli idonei dell'ultimo concorso. Si tenga presente che questi ultimi non potranno godere di quella disposizione innovativa, che ormai sembra sarà pacificamente introdotta nella disciplina del notariato, per cui è data facoltà al Ministro di aumentare di un decimo i posti messi a concorso, né potranno godere dei provvedimenti eccezionali se non li si estenderanno a loro con l'attuale proposta di legge. Credo quindi che questo non può essere guardata dal punto di vista dello stretto diritto, ma con quello stesso spirito di benevolenza e di elasticità, con cui è stata guardata sempre questa materia ciò fino al giorno in cui verranno le norme definitive che non consentiranno eccezioni.

Pertanto in linea di massima mi permetto di raccomandare ai colleghi l'accoglimento della proposta di legge, anche perché il servizio del notariato è un servizio pubblico, e il Ministro potrebbe servirsi di queste 14 persone per coprire delle sedi che non vengono coperte mai, perché sono disagiate. In linea subordinata non posso che accogliere la proposta del collega Breganze, della quale riconosco la rigorosità di impostazione. Soltanto il mio timore è che, una volta venuto il nuovo concorso, questa sparuta schiera di giovani aspiranti verrà travolta dagli eventi e di essa non si terrà più conto.

Se modificassimo la proposta ed invece di stabilire una norma rigida, dicessimo che è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia, se lo ritiene, di assegnare fino a un decimo i posti vacanti agli idonei del concorso del 1952, non fisseremmo un principio rigido, ma adegueremmo questa situazione al passato. E se il Ministro lo riterrà opportuno, potrà per qualcuna delle sedi che rimarranno vacanti anche dopo l'espletamento del nuovo concorso, valersi di questi 13 o 14 elementi, per assegnarli in sedi dove il notaio non c'è da lungo tempo. In tal modo, trasformando il principio in una facoltà del Ministro, anche se il Ministro non si avvarrà della facoltà, rimarrà aperta la strada a una disposizione legislativa a breve scadenza.

RICCIO. Ho l'impressione che la proposta di legge, così come è formulata, non possa essere accolta. Sono d'accordo con le osservazioni che sono state fatte dal relatore e dall'onorevole Amatucci. Penserei che forse, tenendo presente la legislazione attuale, si potrebbe arrivare ad un provvedimento che desse facoltà al Ministero di aumentare i posti in una determinata proporzione, in analogia con le leggi riguardanti i dipendenti dello Stato. Anche per l'avvocatura dello Stato c'è questa facoltà data al Ministero, e siamo in una materia connessa con quella che ci occupa, quantunque di oggetto del tutto diverso.

Se ci orientassimo verso tale soluzione, sarebbe bene sospendere la discussione di questa proposta di legge e preparare un testo che detti la regolamentazione di questa facoltà.

Propongo pertanto che si rinvii la discussione, dando incarico allo stesso relatore e al proponente onorevole Agrimi o a un comitato salvo che non voglia occuparsene il Governo — di studiare una diversa formulazione della proposta di legge.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo osservare in via generale che nel dopoguerra le ragioni di umanità determinate dal momento straordinario in cui si sono venuti a trovare il Paese e i cittadini hanno in certo senso disorientato quelli che sono i concetti dei concorsi. Il concorso ha sempre la determinazione di un numero limitato di posti. Esiste concorso quando si stabilisce che determinate persone possono sostenere un esame al fine di conseguire un determinato posto entro limiti fissi messi a concorso. Ragione per la quale gli idonei del concorso che non risultino vincitori, non sono vincitori né effettivi né potenziali. Questo è il concetto al quale ci dobbiamo sempre uniformare.

La ragione per la quale si mette a concorso un limitato numero di posti è appunto quella di poter operare la migliore selezione possi-

bile. Non ci sarebbe ragione di fissare i posti messi a concorso, ma basterebbe fare un concorso per le vacanze che si verificassero a una certa data, sia per la pubblica Amministrazione sia per le libere professioni, se tutti gli idonei dovessero avere il posto assicurato.

Una legge del 1923, che fa parte del complesso di leggi sulla pubblica Amministrazione, stabilisce che il Ministro ha facoltà di elevare di un decimo i posti messi a concorso. Questa facoltà è riservata soltanto al Ministro, perché egli può, in base al risultato degli esami, vedere se sono rimasti fuori dei giovani valorosi. Facoltà, tuttavia, che non viene sempre esercitata e che anzi viene esercitata con grande parsimonia.

Per quanto riguarda le libere professioni regolate dalla legge, questa facoltà è evidente che non deve essere mai consentita, ed a questo principio si è derogato solo una volta con l'articolo 7 della legge del 1932, per ragioni particolari del momento, alle quali non ci possiamo riportare.

Suona quindi molto male invocare l'analogia in questo caso con quanto avviene per la pubblica Amministrazione.

Io penso che il Governo darà percio parere contrario a qualsiasi proposta per l'assegnazione degli idonei per il concorso di notaio anche in sede di sistemazione definitiva della materia.

Ciò premesso, sembra al Governo che si debba senz'altro esprimere parere contrario alla proposta di legge Agrimi, che, in buona sostanza vorrebbe portare una norma di equità in una situazione che è già squilibrata, perché si presenta nel passato già deviata da particolari forme di indulgenza e di pietismo, e che rappresenterebbe una vaga promessa per l'avvenire per una sistemazione definitiva in questo senso della materia.

AGRIMI. C'è già uno schema di progetto ministeriale in questo senso.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non c'è ancora nessun impegno su questo punto.

Non c'è quindi nessuna ragione per indulgere in questo momento in favore di quei tredici cittadini laureati in legge, che sono stati dichiarati idonei nel concorso, ma non sono risultati vincitori.

La proposta subordinata del relatore sarebbe quella alla quale si potrebbe accedere da parte di tutti: cioè sospendere di esaminare questa proposta di legge, per rivederla dopo che eventualmente la disposizione relativa all'aumento del 10 per cento dei posti, contenuta nell'articolo 52 del progetto sulla disciplina del notariato, fosse entrata in via definitiva nella nostra legislazione. Con l'intesa che questa proposta di legge potrebbe, salvo l'esito di quella norma di carattere generale, caso mai dare la facoltà al Ministro e non il diritto al candidato.

BUCCIARELLI DUCCI. C'è anche da tener conto dell'aspettativa dei partecipanti al concorso bandito, per quanto riguarda le sedi.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrà dire che i 14 idonei del concorso precedente saranno sistemati dopo sistemati i 250 del nuovo concorso.

BREGANZE, *Relatore*. Io sono d'accordo di sospendere oggi la deliberazione in ordine a questa proposta di legge, ma non rinviandola alla legge generale. Si potrebbe operare uno stralcio dell'articolo 52 dando la facoltà al Ministro di aumentare del 10 per cento i posti messi a concorso. Poi, con una disposizione transitoria, ci si potrebbe occupare degli idonei dell'ultimo concorso.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A questa proposta più dettagliata, sono nettamente contrario, perché ciò significherebbe impegnarsi per quella che sarà la norma futura. Non si può prendere un impegno su quella che sarà l'approvazione o meno di un progetto ministeriale non ancora presentato.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi due proposte una più vicina, l'altra più lontana dalla proposta di legge in discussione. La più lontana è di sospendere la discussione, finché in sede del provvedimento generale sul notariato non sarà ammessa la facoltà discrezionale del Ministro di aumentare di un decimo i posti messi a concorso. La più vicina è di sospendere, però proponendoci di decidere con un provvedimento di carattere speciale, questa questione nell'aspetto particolare che ci interessa, concedendo, anche in attesa della legge futura sul notariato, una facoltà al Ministro di aumentare di un decimo i posti, con una norma transitoria di cui beneficerebbero coloro ai quali si riferisce la proposta di legge Agrimi.

Metterò quindi in votazione la proposta più lontana, quella cioè di sospensione con rinvio dell'esame della questione particolare alla legge generale sul notariato.

RICCIO. Dichiaro che voterò contro questa sospensiva; l'altra motivazione, infatti, mi sembra preferibile.

FODERARO. Io voterò contro tutte e due le sospensive. Contro la prima, perché travisa questa proposta di legge, che si riferisce al concorso del 1952, quindi, i motivi di so-

spensiva potrebbero formare oggetto, caso mai, di un ordine del giorno o di un voto della Commissione, ma non costituiscono una ragione per sospendere la discussione. Contro la seconda — e questa ragione di ordine pratico vale anche per la prima — perché in ogni caso col rinvio roviniamo questi pochi aspiranti, in quanto c'è un concorso già bandito. Costoro, se davvero sono bravi, piuttosto che attendere un disegno di legge, che chissà quando potrà essere approvato, parteciperanno a questo concorso.

CAPALOZZA. Sull'ordine della votazione. È stato espresso da taluno il voto che la proposta di legge Agrimi venga approvata così com'è. Io penso che si debba procedere innanzitutto ad una votazione in tal senso.

PRESIDENTE. C'è una proposta di sospensiva; debbo, per regolamento, porre in votazione prima questa proposta.

CAPALOZZA. Siamo d'accordo: però, nel caso che si tratti di una sospensiva pura e semplice. Se la proposta di sospensiva è motivata da una particolare giustificazione, essa non è più sospensiva.

PRESIDENTE. La questione sospensiva può sempre essere motivata. Pongo in votazione anzitutto la proposta di sospensiva generica, cioè la proposta di sospendere l'esame del progetto di legge in attesa della legge generale sul notariato.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta di questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GUADALUPI ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (86):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Amadei, Amatucci, Bottonelli, Bovetti, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Capalozza, Colitto, Dante, Del Bo, Di Giacomo, Endrich, Foderaro, Foschini, Francavilla, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Madia, Murdaca, Musolino, Musotto, Petrilli, Riccio, Rossi, Schirò, Silvestri, Tinzl, Tosato, Vischia e Viviani Arturo.

La seduta termina alle 10.45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI